

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO



**CAPITOLATO SPECIALE DI CONCESSIONE
MODELLO DI CONTRATTO**

**CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE E RIPRISTINO
POST INCIDENTE MEDIANTE PULIZIA DELLA SEDE
STRADALE CON REINTEGRO DELLE MATRICI AMBIENTALI
E ALTRI INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA SICUREZZA
DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN GENERE**

CIG: [901293908E]

CAPITOLATO SPECIALE DI CONCESSIONE
Il presente capitolato regola le modalità operative ed organizzative dei servizi
oggetto della Concessione indicati all'art. 1)

CAPO I – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente capitolato disciplina le prestazioni relative al servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegro delle matrici ambientali sulle strade del Comune di Cinisello Balsamo interessate da incidenti stradali o da qualsivoglia evento di turbativa della circolazione, in conformità alle previsioni di cui al Titolo II del Codice della Strada relative ai poteri e compiti degli enti proprietari della strada.
2. L'attività in particolare si riferisce ai sinistri che provocano la presenza sul sedime stradale di residui materiali o di condizioni di pericolo per la fluidità del traffico, per l'ambiente o la salute pubblica, che devono essere eliminati prima della riapertura al traffico in piena sicurezza nonché altre situazioni che possano creare turbativa alla sicurezza della circolazione stradale.
3. Gli interventi di ripristino devono essere effettuati nel rispetto della normativa vigente ed in particolare del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale".
4. Al fine di ottemperare agli obblighi posti in carico agli Enti proprietari dal Codice della strada nonché di garantire la corretta tutela dell'ambiente, il Comune di Cinisello Balsamo intende individuare un soggetto privato idoneo e qualificato al quale concedere detto servizio.

Art. 2 - Durata della concessione

1. La concessione del servizio avrà la durata di anni 2 (due) prorogabile di ulteriori anni 2 (due) decorrenti dalla data di stipulazione del relativo contratto. La consegna del servizio dovrà risultare da apposito verbale.
2. Alla scadenza del contratto, qualora non sia ancora definita la procedura per un nuovo affidamento, l'impresa concessionaria del servizio, a richiesta dell'Amministrazione, dovrà assicurare la continuità della prestazione, alle medesime condizioni, per un periodo massimo di mesi sei o, se inferiore, fino all'avvio del servizio da parte dell'eventuale nuovo concessionario.
3. La presente concessione non è soggetta in nessun caso a tacito rinnovo.

Art. 3 - Valore della concessione e costi

1. Ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs 50/2016, il valore di una concessione, ai fini di cui all'articolo 35, del Codice dei Contratti, è costituito dal fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell'IVA, stimato dall'amministrazione aggiudicatrice quale corrispettivo dei lavori e dei servizi oggetto della concessione biennale, nonché per le forniture accessorie a tali lavori e servizi. **Il valore della presente concessione di durata biennale viene stimato pertanto in Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00).** La Stazione appaltante si riserva la facoltà di esercitare l'opzione di rinnovo per un ulteriore biennio. Ai sensi dell'art. 35 comma 4 e 167 comma 4 del D.Lgs 50/2016, l'importo complessivo stimato della concessione, tenuto conto delle ipotesi di rinnovo, potrà raggiungere la concorrenza massima di Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) oneri previdenziali, assistenziali e IVA esclusi.
2. I servizi oggetto della concessione non dovranno comportare nessun onere economico a carico del dell'Amministrazione comunale.
3. Il concessionario potrà agire nei confronti delle Compagnie di assicurazione che coprono la Responsabilità Civile Auto (RCA) dei veicoli interessati, fermo rimanendo che, anche in caso di mancato recupero nei confronti dei soggetti obbligati, nessun onere economico potrà gravare sul Comune di Cinisello Balsamo.

4. Il concessionario è tenuto sempre e comunque a garantire gli interventi richiesti nel presente capitolato, nonché quelli offerti in sede di migliorie, anche in assenza del soggetto responsabile che ha causato l'evento e quindi senza la possibilità di recuperare i costi sostenuti anche attraverso le compagnie di assicurazione.

Art. 4 - Descrizione generale del servizio

1. Il servizio oggetto della concessione si articola nelle seguenti prestazioni:
 - a) Interventi di ripristino della sicurezza stradale e reintegro delle matrici ambientali compromesse dal verificarsi di incidenti stradali mediante l'aspirazione dei liquidi inquinanti versati e/o il recupero dei detriti solidi dei veicoli dispersi sul sedime stradale e comunque l'eliminazione di ogni sostanza o materiale liquido o solido presente sul piano viabile e sulle sue pertinenze (art. 3 D.Lgs. 285/1992 ss.mm.) riconducibili al sinistro.
 - b) Interventi di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegro delle matrici ambientali, a seguito del verificarsi di eventi che comportino la perdita di carico e/o fluidi da parte di veicoli, limitatamente al piano viabile e alle sue pertinenze (art. 3 D.Lgs. 285/1992 ss.mm.) anche non riconducibili a sinistri stradali.
 - c) Altri interventi di ripristino della sicurezza della circolazione non ricompresi nei precedenti punti, caratterizzati da carattere di urgenza, elencati di seguito in via esemplificativa, consistenti in:
 - i. ripristino di buche stradali insidiose e/o pericolose;
 - ii. delimitazione di aree stradali coinvolte da gravi anomalie o insidie;
 - iii. posa di adeguata segnaletica verticale temporanea e/o di cantiere, nonché di transenne in adeguata quantità, necessarie alla chiusura totale o parziale delle strade interessate da eventuali modifiche viabilistiche indispensabili per la messa in sicurezza della circolazione e per consentire il risolversi dell'anomalia alla base dell'intervento.
 - d) Altri interventi di ripristino della sicurezza della circolazione eventualmente offerti come miglioria.
2. Il concessionario è tenuto ad eseguire gli interventi di cui alle precedenti lettere a) e b) anche nel caso in cui:
 - a) Il danneggiante e/o proprietario del veicolo che ha causato l'evento, non risulti assicurato, nei modi nelle forme previsti dalla normativa assicurativa vigente in materia.
 - b) Assenza dell'individuazione del veicolo che ha causato l'evento e quindi senza la possibilità di avviare rivalsa e/o recuperare i costi dalle compagnie di assicurazione.
3. Il concessionario è tenuto ad eseguire gli interventi di cui alle precedenti lettere c) e d) ogni qualvolta gli Organi di Polizia Stradale o il personale tecnico dell'Ente ne ravvisino la necessità e l'urgenza, unicamente sulle strade di proprietà del comune di Cinisello Balsamo.

Art. 5 – Tempi di intervento e modalità di svolgimento del servizio

1. Gli interventi dovranno essere richiesti esclusivamente dal personale del Corpo di Polizia Locale, dai tecnici del Settore LL.PP., dall'U.O. Viabilità, dall'U.O. Ambiente del Comune di Cinisello Balsamo, e da altri soggetti indicati all'art. 12 del D.Lgs. 285/1992 ss.mm attraverso comunicazione telefonica al numero di Pronto Intervento della centrale operativa del concessionario (in servizio 24 ore su 24 in tutti i giorni dell'anno), che dovrà garantire tempi di risposta telefonica non superiori ad un minuto per tutte le chiamate.
2. Il concessionario provvederà ad attivare immediatamente il proprio personale e dovrà far confluire sul luogo del sinistro od altro evento tutte le professionalità e le tecnologie necessarie a ripristinare la situazione "quo ante", ad eliminare le condizioni di pericolo e procedere con il rapido espletamento del servizio di pulizia della piattaforma stradale, mediante aspirazione dei liquidi inquinanti e con recupero dei residui solidi o del materiale trasportato rovinato al suolo.
3. Il tempo massimo di intervento viene fissato in 30 (trenta) minuti dall'attivazione.

4. Considerato che la concessione oggetto del presente capitolato riveste carattere di pubblica utilità ed è finalizzata a garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione stradale, i tempi di intervento non dovranno superare i limiti temporali sopra indicati.
5. Giunto sul luogo dell'evento, il concessionario, tramite proprio personale, dovrà immediatamente porre in essere tutte le azioni finalizzate alla protezione dell'area del sinistro stradale o altro evento turbante la normale circolazione veicolare con il coordinamento del personale del Corpo di Polizia Locale e/o degli altri Organi di Polizia Stradale.
6. In caso di sinistro stradale, le operazioni di bonifica e pulizia avranno inizio al termine delle operazioni di rilevazione da parte degli Organi di Polizia stradale intervenuti previo loro nulla-osta a procedere.
7. Nel corso dell'intervento il concessionario si impegna a rispettare quanto di seguito riportato:
 - a. Tutte le specifiche attività dovranno essere svolte in modo da non costituire o determinare situazioni di pericolo o intralcio per la viabilità.
 - b. Qualora il concessionario riscontri, in assenza del personale di Polizia Stradale, ovvero del personale tecnico dell'Ente proprietario della strada, danni provocati alla struttura stradale, dovrà darne comunicazione all'Ente proprietario stesso (Comune di Cinisello Balsamo).
8. Il servizio di ripristino della piattaforma stradale dovrà articolarsi nelle seguenti prestazioni:
 - a. "Intervento standard": Obbligatorio in quanto verranno forniti i dati identificativi del/dei veicolo/i coinvolto/i nel sinistro stradale o in altro evento e gli estremi della rispettive Compagnie di Assicurazione (RCA) per la responsabilità civile/trasporto ovvero i dati del responsabile qualora risulti scoperto da RCA, consistenti in:
 - i. posizionamento, nel più breve tempo possibile, di segnaletica per situazioni di emergenza, (transenne, con segnaletici, dissuasori, ecc.), finalizzata alla protezione di punti singolari, a seguito di sinistro stradale o altro evento turbante la normale circolazione veicolare, con il coordinamento del personale del Corpo di Polizia Locale e/o degli altri Organi di Polizia Stradale;
 - ii. ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità stradale, mediante pulitura dell'area interessata dal sinistro stradale o da altro evento, con aspirazione dei liquidi "sversati" aventi caratteristiche inquinanti, (oli, fluidi, carburante, liquidi di raffreddamento motore, ecc.);
 - iii. rimozione dei detriti solidi dispersi, non biodegradabili, relativi all'equipaggiamento dei veicoli stessi (frammenti di vetro, pezzi di plastica, lamiera, metallo, ecc.);
 - iv. recupero di materiale trasportato e disperso a seguito di sinistro stradale o di altro evento.
 - b. "Intervento straordinario". Obbligatorio anche se privo dell'individuazione del/i veicolo/i il cui conducente abbia causato il sinistro stradale o altro evento e, quindi, della possibilità per il concessionario di recuperare i costi dalle Compagnie di Assicurazione per la responsabilità civile - RCA. Le modalità operative sono identiche a quelle dei precedenti "interventi ordinari" e verranno svolti con le stesse modalità di cui al punto precedente.
 - c. "Intervento per perdita di carico". Le tipologie di intervento che rientrano in questa categoria sono tutti quelli che riguardano la sistemazione del carico, dentro o fuori del veicolo che, fissato in modo non adeguato, si riversa sulla sede stradale. L'intervento è obbligatorio anche se privo dell'individuazione del/i veicolo/i il cui conducente abbia causato l'evento e dovrà essere attuato in linea con le azioni indicate nei punti precedenti.
 - d. "Intervento per perdita di fluidi". Le tipologie di intervento che rientrano in questa categoria sono tutti quelli che riguardano la perdita di qualsivoglia fluido del veicolo (carburante, olio ecc) che pregiudica la sicurezza della circolazione. L'intervento è obbligatorio anche se privo dell'individuazione del/i veicolo/i il cui conducente abbia o causato l'evento e dovrà essere attuato in linea con le azioni indicate nei punti precedenti.

- e. “Intervento generico di messa in sicurezza della circolazione”. Le tipologie di intervento che rientrano in questa categoria sono quelle che, in caso di grave necessità e/o somma urgenza, a giudizio dell'organo di Polizia Stradale, necessitano di un immediato intervento di ripristino della sicurezza della circolazione e vengono rappresentati in modo esemplificativo e non esaustivo nel precedente art. 4 punto 1/c.
 - f. “Intervento in contesto di criticità”: Consiste nella pulizia della sede stradale in caso di “gravi sversamenti” o dispersione di merci, materie pericolose/infettanti/tossiche comunque trasportate, richiedenti la bonifica del territorio, ovvero situazioni tali da potersi definire “incidenti rilevanti” ai sensi della legge 334/1999 (cd Legge Seveso) purché vengano forniti i dati identificativi del/i veicolo/veicoli coinvolti nel sinistro e gli estremi delle rispettive Compagnie di Assicurazione per la responsabilità civile/trasporto.
9. Nel caso di “interventi in contesto di criticità”, il concessionario dovrà verificare se il responsabile dell'incidente abbia già attivato soggetti terzi per le procedure di messa in sicurezza per il rischio di potenziale impatto di solidi e/o liquidi sulle matrici ambientali, restando inteso che l'attivazione di tali procedure e le relative scelte dei soggetti a cui fare effettuare tale intervento sono in carico ai soggetti responsabili dell'incidente. Nel caso in cui i soggetti responsabili non abbiano attivato procedure di messa in sicurezza per il rischio di potenziale impatto sulle matrici ambientali, il concessionario dovrà comunque fornire tutti gli elementi utili al fine di dare informazione all'Agenzia Regionale Protezione Ambiente Lombardia per gli atti conseguenti di competenza.
 10. Il concessionario dovrà garantire il rigoroso rispetto delle norme previste dal D.Lgs.152/2006 "Norme in materia di tutela ambientale", delle norme previste dal D.Lgs. 284/2006 "Decreto correttivo ed integrativo del Codice dell'Ambiente", del D.Lgs. n. 4/2008 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. n. 152/2006 recante norme in materia di tutela ambientale" e successive modificazioni ed integrazioni. Dovrà sempre essere garantita la tracciabilità del rifiuto prodotto.
 11. In particolare il concessionario dovrà assicurare il rigoroso rispetto delle vigenti normative di legge in tema di "deposito temporaneo" e "conferimento" dei materiali liquidi e/o solidi raccolti, in particolare dell'articolo 230, primo comma, del D.Lgs. 152/2006 in tema di determinazione del "luogo di produzione" dei rifiuti derivanti dai materiali asportati, così come anche confermato dall'art. 266, quarto comma del medesimo D.Lgs. 152/2006.
 12. L'impresa concessionaria dovrà impegnarsi a realizzare tutti gli interventi previsti nel presente Capitolato nel pieno rispetto delle normative in materia di sicurezza stradale, tutela ambientale e sicurezza sul lavoro, in particolare del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.
 13. Secondo quanto previsto dall'art. 37 del codice della Strada (D.Lgs. n. 285/92), dal relativo Regolamento (D.P.R. n. 495/92) e dalla Direttiva del Ministero dei LL.PP. del 24 maggio 1999, il personale addetto alle operazioni in strada dovrà essere dotato di Dispositivi di Protezione Individuale che assicurino la visibilità in qualsiasi condizione e dovrà essere in possesso di tutte le dotazioni di sicurezza previste dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.
 14. La tipologia degli indumenti e le caratteristiche dei materiali dovranno essere conformi al decreto 4 marzo 2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il Ministro della salute e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
 15. Il concessionario è tenuto ad informare dell'intervento effettuato il Comune di Cinisello Balsamo qualora l'intervento sia richiesto da un organo di Polizia stradale non appartenente all'Amministrazione comunale.
 16. Il concessionario, prima dell'intervento, è altresì tenuto a verificare che l'evento si sia verificato sulla rete stradale comunale.
 17. Con riferimento a ciascuna richiesta di intervento, nel rispetto dei principi di cui al GDPR - Regolamento 2016/679, al concessionario potranno essere forniti dagli organi di Polizia Stradale indicati nell'art. 12 del Codice della Strada, solo ed esclusivamente i dati dei veicoli coinvolti e delle relative polizze assicurative e/o dei responsabili dell'evento se individuati.

CAPO II – MODALITA' DI AFFIDAMENTO

Art. 6 - Requisiti di partecipazione

1. Possono partecipare alla gara per l'affidamento del servizio oggetto della presente concessione i soggetti indicati all'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, iscritti alla C.C.I.A.A. per le attività oggetto dell'appalto (coordinamento e gestione della manutenzione delle strade, finalizzata al ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità, a seguito di incidenti stradali e per l'attività di bonifica ambientale dei siti inquinati) purché in possesso della capacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione, nonché di adeguata capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa.
2. Si considerano in possesso di adeguata capacità economica e finanziaria e tecnico-organizzativa i soggetti che:
 - a) abbiano svolto negli ultimi tre anni servizi identici a quelli oggetto della presente concessione in almeno 3 comuni con popolazione superiore a 70.000 abitanti;
 - b) siano in possesso dell'iscrizione, ai sensi dell'art. 212 del D.Lgs n. 152/2006, all'Albo Nazionale Gestori Ambientali alla Categoria 9, "bonifica siti contaminati", al fine di poter correttamente gestire le emergenze comportanti la bonifica dei luoghi del sinistro, nonché alla Categoria "trasporto di rifiuti in conto proprio" ai sensi dell'art. 212, comma 8, del D. Lgs. n. 152/2006;
 - c) siano in possesso dell'iscrizione come "intermediario nella gestione dei rifiuti", nel rispetto dell'impianto previsto dal Sistema di Controllo della Tracciabilità dei Rifiuti (SISTRI), in conformità al D.M. 17/12/2009 del Ministero dell'Ambiente;
 - d) abbiano la Certificazione di qualità ISO 9001:2008 relativa all'attività richiesta;
 - e) abbiano la certificazione di conformità delle attività della Sala Operativa per il coordinamento delle operazioni di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale, previo recupero dei materiali sensibili ai fini della tutela ambientale, secondo lo standard UNI 11200/2006.

Art. 7 - Procedura di aggiudicazione

1. Ai sensi dell'art. 164 del D.lgs 50/2016, il servizio di cui in oggetto verrà affidato in concessione a mezzo di procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs 50/2016, con aggiudicazione mediante criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del medesimo Decreto, attraverso Piattaforma Sintel (Sistema di Intermediazione telematica di Aria Lombardia s.p.a.). Il Disciplinare di gara definirà puntualmente le modalità di presentazione delle offerte e di valutazione delle stesse da parte della Commissione giudicatrice.
2. Il servizio verrà affidato al concorrente che avrà totalizzato il maggior punteggio valutabile sulla base degli elementi di seguito indicati:

A	Organizzazione della struttura messa a disposizione e modalità di gestione operativa del servizio di ripristino	Fattore ponderale Max 40 punti
B	Caratteristiche dei mezzi e dei prodotti utilizzati per l'attività di ripristino post sinistro, con riferimento all'ecocompatibilità e al rispetto della qualità ecologica	Fattore ponderale Max 35 punti
C	Elementi aggiuntivi e preferenziali	Fattore ponderale Max 25punti
	Totale	Max 100 punti

3. Per l'elemento di valutazione di cui alla lettera A) - (Organizzazione della struttura aziendale e modalità operative del servizio di ripristino) l'Amministrazione individua i seguenti sottoelementi che saranno oggetto di valutazione, assegnando a ciascuno il punteggio massimo a fianco riportato:

Sottoelemento A1	Struttura organizzativa impiegata nel servizio e metodologie utilizzate.	Max punti 15
Sottoelemento A2	Strumentazione tecnologica ed informatica a supporto, per la gestione delle emergenze connesse al verificarsi di incidenti stradali, per la maggiore tutela dell'incolumità delle persone, per la sicurezza della strada e per il rispetto dell'ambiente.	Max punti 10
Sottoelemento A3	Mezzi e strumenti messi a disposizione.	Max punti 10
Sottoelemento A4	Materiali e misure oggettivamente valutabili e verificabili utilizzate per garantire la sicurezza degli operatori durante gli interventi di ripristino.	Max punti 5

I coefficienti verranno attribuiti dai commissari sulla base dei parametri appresso indicati:

Per i sottoelementi di valutazione A1, A2 e A3 verranno preferiti l'organizzazione, la strumentazione tecnologica ed informatica ed i mezzi e strumenti proposti ritenuti maggiormente idonei a garantire una gestione tempestiva ed efficace delle situazioni che si verranno a creare nel servizio, comprese eventuali contestualità, e di minor pregio le offerte meno adeguate sotto tale aspetto.

Per il sottoelemento A4 verrà dato il maggiore coefficiente al concorrente che garantisca la maggiore sicurezza del personale impiegato e coefficienti via via inferiori ai concorrenti che assicurino misure per la sicurezza meno idonee.

4. Per l'elemento di valutazione di cui alla lettera B) - (Caratteristiche dei mezzi e dei prodotti utilizzati per l'attività di ripristino post sinistro, con riferimento all'ecocompatibilità e al rispetto della qualità ecologica) l'Amministrazione individua i seguenti sottoelementi che saranno oggetto di valutazione, assegnando a ciascuno il punteggio massimo a fianco riportato:

Sottoelemento B1	Caratteristiche dei prodotti impiegati, con attenzione a particolari prestazioni nel rispetto dell'ambiente.	Max punti 15
Sottoelemento B2	Procedure e metodologie di smaltimento dei rifiuti atte a garantire la tracciabilità delle operazioni.	Max punti 10
Sottoelemento B3	Elementi di sostenibilità ambientale derivanti dall'utilizzo di tecniche ecocompatibili per l'approvvigionamento, l'uso, lo smaltimento di materiali, prodotti, imballi, ecc.	Max punti 10

I coefficienti verranno attribuiti dai commissari sulla base dei parametri appresso indicati:

Per i sottoelementi di valutazione B1, B2 e B3 verranno attribuiti i coefficienti maggiori ai concorrenti che abbiano proposto rispettivamente prodotti, procedure e tecnologie maggiormente ecocompatibili e rispettosi dell'ambiente coefficienti via via inferiori a quelli che abbiano formulate offerte meno valide sotto l'aspetto ambientale.

5. Per l'elemento di valutazione di cui alla lettera C) - (Elementi aggiuntivi e preferenziali) l'Amministrazione individua i seguenti sottoelementi che saranno oggetto di valutazione, assegnando a ciascuno il punteggio massimo a fianco riportato:

Sottoelemento C1	Elencazione di eventuali servizi aggiuntivi offerti, senza costo alcuno per la P.A. e per il cittadino.	Max punti 20
Sottoelemento C2	Minor tempo di intervento offerto rispetto al tempo massimo di 30 minuti stabiliti negli atti di gara.	Max punti 5

I coefficienti verranno attribuiti dai commissari sulla base dei parametri appresso indicati:

Con riferimento al sottoelemento C1, saranno oggetto di valutazione gli eventuali servizi aggiuntivi rispetto alle prescrizioni del presente Capitolato, purché siano senza costo alcuno per l'Amministrazione e per il cittadino e siano ritenute significative dalla Commissione di gara. La Commissione assegnerà dieci punti per ciascuna proposta di servizio aggiuntivo ritenuta utile per le esigenze dell'Amministrazione, fino ad un massimo di 20 punti, corrispondenti a due proposte valutate positivamente.

Con riferimento al sottoelemento C2, sarà oggetto di valutazione il minore tempo di intervento proposto dal concorrente rispetto a quello massimo stabilito dagli artt. 2 e 14 del presente capitolato, pari a 30 minuti dall'attivazione mediante segnalazione telefonica al numero verde. I punteggi verranno attribuiti nel modo seguente:

- punti 2,5 per tempo di intervento di 25 minuti dall'attivazione;

- punti 5,0 per tempo di intervento di 20 minuti dall'attivazione;

Non saranno attribuiti punteggi intermedi (per tempi di intervento intermedi verrà attribuito il punteggio inferiore).

CAPO III – CONTRATTO DI CONCESSIONE

Art. 8 - Stipulazione del contratto

1. La ditta aggiudicataria del servizio è tenuta a stipulare apposito contratto. A tal fine un suo rappresentante dovrà presentarsi al competente ufficio comunale nel giorno stabilito e preventivamente comunicato alla ditta medesima provando la propria legittimazione ed identità.
1. Ove il rappresentante dell'impresa non si presenti nel giorno concordato, senza fornire valida giustificazione, il Comune fissa con lettera raccomandata, il nuovo giorno e l'ora per la sottoscrizione del contratto; ove anche in quest'ultimo caso il rappresentante dell'impresa non si presenti, il Comune dichiara la decadenza dell'impresa dall'aggiudicazione ed incamera la cauzione provvisoria prestata in sede di gara.
2. Nelle ipotesi di cui al comma precedente, ove la mancata esecuzione del servizio oggetto dell'appalto possa arrecare grave danno al Comune, o, comunque, provocare notevoli disservizi, ai quali non è possibile porre rimedio con immediatezza, il responsabile del procedimento può dare esecuzione al servizio e procrastinare la decadenza dell'aggiudicatario al momento dell'individuazione di un nuovo contraente, salvo il diritto all'eventuale risarcimento di ulteriori danni.

Art. 9 – Documenti facenti parte integrante del contratto.

1. Formano parte integrante del contratto, ancorché non materialmente allegati allo stesso:
 - a) il presente Capitolato speciale di concessione
 - b) la proposta progettuale presentata dall'impresa aggiudicataria;
 - c) il provvedimento di aggiudicazione.

Art. 10 – Spese contrattuali

1. Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali e consequenziali, che dovranno essere versate nella misura e secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione Comunale e preventivamente comunicate alla medesima.
2. Nel caso di mancato versamento di tutte o parte delle spese contrattuali, il Comune trattiene la

somma dovuta in sede di primo pagamento utile relativo al contratto, aumentata degli interessi calcolati al tasso legale.

Art. 11 – Cauzione definitiva

1. A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, l'impresa è tenuta a costituire, prima della stipula del contratto, la garanzia fideiussoria prevista dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016
2. La cauzione definitiva deve essere prestata con le modalità previste nel D.Lgs n. 50/2016.
3. Nel caso in cui l'aggiudicatario non ottemperi a quanto previsto ai commi 1 e 2, il Comune ne dichiara la decadenza dall'aggiudicazione.
4. L'Amministrazione comunale, ai soli fini della corretta costituzione della presente garanzia, tenuto conto del numero degli incidenti verificati mediamente sulla rete stradale di propria competenza e, tra questi, quelli che necessitano nell'intervento di ripristino, individua quale valore contrattuale l'importo di € 250.000,00, oltre IVA nella misura di legge, che costituirà la base per l'opportuna e regolare garanzia. Alla luce di questa stima viene calcolata la cauzione definitiva del 10%, pertanto la cauzione dovrà essere di ammontare pari ad € 25.000,00.
5. La cauzione definitiva è mantenuta nell'ammontare stabilito per tutta la durata del contratto. Essa, pertanto, va reintegrata a mano a mano che su di essa il Comune opera prelevamenti per fatti connessi con l'esecuzione del contratto. Ove ciò non avvenga entro il termine di quindici giorni dalla lettera di comunicazione inviata al riguardo dal Comune, quest'ultimo ha la facoltà di risolvere il contratto, con le conseguenze previste per i casi di risoluzione dal presente Capitolato.
6. E' fatto salvo comunque il diritto dell'Amministrazione Comunale di rivalersi sull'aggiudicatario per il risarcimento dei maggiori danni subiti oltre quelli coperti dal deposito cauzionale.
7. Il deposito cauzionale definitivo è svincolato e restituito al contraente progressivamente nel limite massimo del 80% con le modalità previste dall'art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016 ed il residuo 20% soltanto dopo la conclusione del rapporto, dopo che sia stato accertato il regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali, salariali e previdenziali.

CAPO IV – ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE

Art. 12 – Inizio e durata dell'esecuzione.

1. L'esecuzione del contratto avrà inizio dopo la stipulazione dello stesso.
2. In caso di necessità e qualora sussistano i presupposti di legge, su disposizione del Dirigente del Settore competente, si può dare avvio all'esecuzione del contratto nelle more della stipulazione, previ in ogni caso gli accertamenti sulla capacità dell'aggiudicatario previsti dalla legge e la costituzione della cauzione di cui all'art. 11. Competono in tal caso all'aggiudicatario, pur in pendenza del perfezionamento formale del contratto, tutte le spettanze pattuite relativamente a quanto eseguito.

Art. 13 - Obblighi del concessionario del servizio

1. Il concessionario è obbligato ad effettuare il servizio oggetto del presente Capitolato con le modalità, le tempistiche e le metodologie minime richieste dall'Amministrazione Comunale, nonché in conformità a tutto quanto offerto in sede di gara.
2. I tempi di intervento dovranno essere contenuti entro i 30 minuti, o nel tempo inferiore offerto in sede di gara, dalla richiesta effettuata mediante segnalazione telefonica al numero verde appositamente attivato, salvo casi eccezionali di comprovata oggettiva impossibilità.
3. Al fine di poter adempiere all'obbligo di cui al precedente punto, il concessionario del servizio deve disporre un presidio sul territorio del Comune di Cinisello Balsamo o in territorio limitrofo,

da attivare all'occorrenza mediante utenza telefonica ad un numero verde, in servizio h 24 per 365 giorni l'anno, con personale specializzato per la gestione delle emergenze post incidente stradale.

4. Il concessionario del servizio è inoltre tenuto al rispetto degli obblighi indicati negli articoli che seguono.

Art. 14 - Obblighi in materia di tutela ambientale

1. Il concessionario del servizio è obbligato, in qualità di intermediario nella gestione dei rifiuti, alla gestione, controllo e tracciabilità della filiera dei rifiuti prodotti per effetto dell'attività di ripristino post incidente, conformemente a quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.

Art. - 15 Obblighi del concessionario nei confronti del personale addetto

1. Il concessionario si impegna al rispetto di tutte le norme legislative e regolamentari, nazionali e locali, vigenti, o emanate nel corso della vigenza contrattuale, in ordine alla tutela del personale addetto.
2. Il concessionario è tenuto all'osservanza delle disposizioni dettate dal D.Lgs. n. 81/2008, ed in particolare deve essere in possesso dell'idoneità tecnico professionale di cui all'art. 26, comma 1, lettera a) del decreto legislativo medesimo. Dovrà inoltre:
 - a) ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni, dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti, e adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi.
 - b) garantire il rispetto dei seguenti adempimenti:
 - nomina, ed eventuale sostituzione, del personale del servizio di prevenzione e protezione aziendale di cui all'art. 2, comma 1, lettera f), del D. Lgs. n. 81/2008;
 - nomina, ed eventuale sostituzione, del medico competente di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), del D. Lgs. n. 81/2008, nei casi previsti dal decreto stesso;
 - adeguata documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e di salute, ai sensi dell'articolo 37 del D. Lgs. n. 81/2008.
2. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, infortunistici, assistenziali o previdenziali, sono a carico del concessionario, il quale ne è il solo responsabile, con l'esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione e di indennizzo da parte della medesima.
3. Il concessionario, nei confronti dei lavoratori impiegati nel servizio, ha l'obbligo assoluto:
 - di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per la specifica categoria di dipendenti e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo in cui si esegue il servizio, con particolare riguardo ai minimi retributivi e agli strumenti di tutela dell'occupazione;
 - di applicare, ancorché non aderente alle associazioni firmatarie, nei confronti dei lavoratori dipendenti, e se cooperativa, nei confronti dei soci-lavoratori, tutte le disposizioni legislative e regolamentari concernenti le contribuzioni e le assicurazioni sociali, nonché di corrispondere regolarmente le retribuzioni mensili maturate previste da leggi, regolamenti, contratti nazionali, territoriali e/o regionali ed aziendali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale nel settore a cui l'appalto fa riferimento.
4. Il concessionario applica altresì il contratto e gli accordi integrativi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, e, se cooperativa, anche nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o recede da esse e indipendentemente dalla struttura e dimensione della sua impresa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.
5. Il concessionario deve certificare, prima dell'inizio della concessione e, periodicamente, a richiesta dell'Amministrazione, l'organico addetto al servizio, distinto per qualifica, corredando la comunicazione degli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate agli enti previdenziali ed

assicurativi, deve produrre una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti, e trasmettere copia dei versamenti contributivi, previdenziali e assicurativi e i certificati di regolarità contributiva (DURC). L'Amministrazione si riserva inoltre la facoltà di richiedere in qualsiasi momento alla ditta concessionaria di esibire la documentazione relativa ai versamenti previdenziali e assicurativi effettuati per i singoli dipendenti.

6. Il concessionario è responsabile, in rapporto al Comune, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. Il fatto che il subappalto non è stato autorizzato non esime l'impresa dalle responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti del Comune.
7. In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dal Comune o ad esso segnalata dalla Direzione Provinciale del lavoro, il Comune medesimo comunica all'impresa e se del caso anche alla Direzione Provinciale, l'inadempienza accertata.
8. In caso di inottemperanza grave e reiterata agli obblighi precisati nel presente articolo è facoltà dell'Amministrazione di risolvere unilateralmente il rapporto contrattuale.

Art.16 - Responsabilità e assicurazione

1. Il concessionario è l'unico responsabile di tutti i danni cagionati a terzi in ragione dell'esecuzione del servizio e delle attività connesse, sia a causa della condotta dei propri lavoratori dipendenti sia a causa dei mezzi utilizzati.
2. Il concessionario, all'uopo, dichiara espressamente, fin da ora, di sollevare il Comune da ogni responsabilità riguardo alla non conforme e regolare attività di ripristino post incidente; all'uopo dovrà disporre, dall'avvio del servizio, di idonea polizza assicurativa, con valore massimale di almeno € 5.000.000.00 (cinque milioni di euro) ed una validità non inferiore alla durata del contratto, a garanzia e copertura della responsabilità civile verso terzi, per danni derivanti dal mancato puntuale ripristino delle condizioni di sicurezza stradale post incidente.

Art. 17 – Controlli e vigilanza in corso d'esecuzione

1. L'esecuzione delle attività oggetto del presente Capitolato sono sottoposte alla vigilanza e al controllo dell'Amministrazione comunale.
2. In particolare l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di provvedere a:
 - a) far eseguire da propri incaricati, in qualsiasi momento, controlli e verifiche, al fine di accertare che il servizio oggetto del contratto avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al presente Capitolato e del contratto di concessione;
 - b) esaminare, in genere, l'andamento del servizio con particolare riferimento alla funzionalità e alla congruità dei servizi resi, all'idoneità e professionalità degli addetti e al rispetto di quanto concordato tra le parti;
 - c) rilevare e segnalare tempestivamente le eventuali anomalie e inadempienze del soggetto concessionario.
3. Gli incaricati delle verifiche ed ispezioni redigono apposito verbale con il quale vengono poste in evidenza le manchevolezze, i difetti e le inadempienze rilevati, nonché le proposte e le indicazioni che ritengono necessarie per gli ulteriori interventi del Comune.
4. Le verifiche ed ispezioni sono effettuate alla presenza di incaricati dell'impresa concessionaria, che possono essere chiamati a controfirmare i verbali di verifica.
5. Le verifiche ed i controlli effettuati non esimono l'impresa dalle responsabilità previste dalla legge e dal presente capitolato.
6. Il concessionario dovrà provvedere tempestivamente ad eliminare le disfunzioni rilevate.

Art. 18 – Richiami e diffide in corso d'esecuzione

1. Il concessionario che durante l'esecuzione del servizio dà motivo a più rilievi per negligenze ed inadempienze nell'osservanza delle clausole contrattuali, può essere soggetta a diffida e/o a richiami senza pregiudizio per l'applicazione delle penali.
2. Le diffide di cui al presente articolo sono comminate dal responsabile del procedimento.
3. Per l'ipotesi in cui siano state comminate due o più diffide o richiami, l'Amministrazione si riserva di procedere alla risoluzione del contratto.

Art. 19 – Sub-concessione

1. E' fatto divieto all'impresa, pena la risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione definitiva, la cessione del contratto e la sub-concessione di tutto il servizio affidato.
2. Il subappalto è consentito, con le modalità e nei limiti fissati dall'art. 174 del D.Lgs. 50/2016, previa autorizzazione scritta del Comune.
3. In caso di ricorso al subappalto senza l'autorizzazione di cui al comma 2, l'impresa si assume la piena responsabilità delle infrazioni alle disposizioni del presente capitolato e di quant'altro dovesse risultare a carico del subappaltatore occulto; in ogni caso, il Comune procede alla risoluzione del contratto e all'incameramento della cauzione definitiva.
4. Nei contratti sottoscritti con i subappaltatori deve essere inserita un'apposita clausola con la quale le parti si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge 13/8/2010 n. 136. L'appaltatore o il subappaltatore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della Legge 13/8/2010 n. 136, procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e l'ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

CAPO V - PENALI

Art. 20 – Penali: fattispecie e importi

1. In caso di inadempienza agli obblighi di cui al presente atto, fatte salve le ulteriori responsabilità, saranno applicate le seguenti penali:
 - per ogni inadempienza dell'impresa che abbia dato luogo a richiami e/o diffide ai sensi del precedente art. 18: € 250,00 per ogni richiamo o diffida;
 - nel caso in cui il concessionario non provveda all'espletamento, anche parziale, dei servizi si applicherà una penale giornaliera fissa di € 600,00;
 - nel caso di accertato mancato rispetto del termine di cui gli artt. 5 e 13 o di quello inferiore offerto in sede di gara (intervento in ritardo), verrà applicata una penale pari a € 200,00.

Art. 21 – Penali: modalità di applicazione

1. L'ammontare delle penali è addebitato sulla cauzione definitiva; in tal caso, l'integrazione dell'importo della cauzione avviene entro il termine previsto dal comma 5 dell'art.12.
2. L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, avverso cui il prestatore del servizio avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro il termine assegnato, comunque non inferiore a 15 (quindici) giorni.
3. Le penali sono notificate all'impresa a mezzo di PEC (Posta Elettronica Certificata), indirizzata al domicilio legale indicato in contratto, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto o procedimento giudiziale.
4. Le penalità non possono essere abbandonate, nemmeno parzialmente, a meno che, all'atto della liquidazione della fattura o delle fatture, esse siano riconosciute inapplicabili.

5. Qualora l'importo complessivo delle penali irrogate sia superiore al 10% del valore complessivo del contratto e nel caso di grave reiterazione dell'inadempimento, l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto in danno dell'affidatario.

CAPO VI – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 22 – Risoluzione del contratto e recesso

1. Si procede alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:
 - a) quando il Comune e l'impresa, per mutuo consenso, sono d'accordo sull'estinzione del contratto prima dell'avvenuto compimento dello stesso; l'impresa ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva;
 - b) per sopravvenuta, assoluta e definitiva impossibilità della prestazione da parte dell'impresa per causa ad essa non imputabile; l'impresa ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva;
 - c) per frode, grave negligenza e inadempimento, mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni sottoscritte, cessazione di attività; il Comune incamera la cauzione definitiva;
 - d) fallimento dell'impresa, ad eccezione delle ipotesi di associazioni temporanee d'impresa;
 - e) ricorso alla sub-concessione del servizio, alla cessione del contratto o al subappalto in deroga a quanto stabilito all'art. 20 del presente capitolato; il Comune incamera la cauzione definitiva;
 - f) mancata reintegrazione della cauzione definitiva a seguito dei prelevamenti operati dal Comune per fatti connessi con l'esecuzione del contratto; il Comune incamera la parte restante della cauzione;
 - g) mancata osservanza della normativa riguardante la salute e la tutela dei lavoratori, il Comune incamera la cauzione definitiva;
 - h) inosservanza degli obblighi assicurativi infortunistici, assistenziali e previdenziali; il Comune incamera la cauzione definitiva;
 - i) ove il Comune, in qualunque momento dell'esecuzione, comunichi all'impresa aggiudicataria di voler sciogliere unilateralmente il contratto per comprovati motivi di pubblico interesse; l'impresa concessionaria ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva;
 - j) negli altri casi previsti dal presente capitolato e dalla vigente normativa.
2. In caso di recesso unilaterale da parte del concessionario, lo stesso sarà obbligato a risarcire il danno, che sarà individuato e quantificato anche negli eventuali maggiori costi per un nuovo affidamento.

Art. 23– Modalità del provvedimento di risoluzione

1. La risoluzione del contratto viene disposta con atto dell'organo competente.
2. L'avvio e la conclusione del procedimento di cui al comma 1 sono comunicati all'impresa mediante PEC, Posta Elettronica Certificata, indirizzata all'impresa nel domicilio legale indicato in contratto salve le disposizioni della legge n. 241/1990.

Art. 24 – Effetti della risoluzione: l'esecuzione d'ufficio

1. Nei casi di risoluzione anticipata del contratto d'appalto di cui alle lett. c), d), e), f), g) ed h) del precedente articolo 22, il Comune ha la facoltà di affidare a terzi, a mezzo di procedura negoziata, la parte rimanente del servizio, in danno dell'impresa inadempiente, stante l'esigenza di limitare le conseguenze dei ritardi connessi con la risoluzione del contratto. L'affidamento a terzi viene notificato all'impresa inadempiente, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione, dei servizi

affidati e degli importi relativi. All'impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dal Comune rispetto a quelle previste dal contratto risolto, nonché di tutti gli ulteriori danni subiti dal Comune medesimo. L'esecuzione in danno non esime l'impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

CAPO VII - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Art. 25 – Procedimento amministrativo

1. Quando sorgono contestazioni tra il Comune e l'impresa, oppure quando questa contesta le prescrizioni datele perché ritenute contrarie ai patti del contratto, il responsabile del procedimento, nel termine di quindici giorni, decide sulle controversie.
2. Le decisioni definitive del responsabile del procedimento sono notificate all'impresa, che provvede per intanto ad eseguirle.

Art. 26 – Esclusione dell'arbitrato

1. Ove l'impresa ritenga insoddisfacenti le decisioni del responsabile del procedimento, la definizione della controversia è attribuita al foro di Monza. E' infatti esclusa la possibilità di deferire le controversie attinenti al presente capitolato ad arbitri.

CAPO VIII – NORME FINALI

Art. 27 – Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, sono applicabili le disposizioni contenute nel codice civile, nelle leggi vigenti in materia di gare d'appalto, di tutela del personale, di imposte e tasse, di tutela e sicurezza e nel Codice della Strada.

Cinisello Balsamo, Data della sottoscrizione digitale

Il presente atto risulta firmato digitalmente da parte del Responsabile del Procedimento.